

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 12/05/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 05 del 27/04/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/02/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
 - a) **1,02%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
 - b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
 - c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/02/2019 sono stati altresì confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, che qui si riportano:

✓	Terreni fabbricabili a destinazione "residenziale"	€
80,00		
✓	Terreni fabbricabili a destinazione "turistico-ricettiva"	€ 58,00
✓	Terreni fabbricabili a destinazione "produttiva"	€ 46,00

Per i terreni edificabili inseriti in **S.U.E.**, l'imposta da versare è abbattuta del 50% fino all'approvazione del S.U.E.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- l'art.138 del DL 34/2020 che ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;
- la conversione in legge del Decreto Legge 34/2020 che ha differito, ulteriormente, al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed approvazione dei regolamenti e tariffe dei tributi locali;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di ridurre la pressione fiscale come previsto dal programma di mandato;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli 9 (nove) Contrari nessuno Astenuti nessuno;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9)	0,4 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP	1,01 per cento (detrazione annua € 200,00)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1 per cento
Aliquota per i terreni agricoli	zero per cento
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01 per cento, (di cui 0,76 per cento riservato esclusivamente allo Stato e 0,25 per cento di spettanza al Comune)
Aliquota di base per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui	1,01 per cento

ai commi 750 e 753 dell'art.1 della legge 27/12/2019 n.160	
Altri fabbricati	1,01 per cento
Aree edificabili	1,01 per cento
Aliquota per terreni diversi dalle aree edificabili	zero per cento

2. **di dare atto** che ai sensi del comma 749 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

3. **di confermare** i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale come di seguito riportate:

- ✓ Terreni fabbricabili a destinazione "residenziale" € 80,00
- ✓ Terreni fabbricabili a destinazione "turistico-ricettiva" € 58,00
- ✓ Terreni fabbricabili a destinazione "produttiva" € 46,00

Per i terreni edificabili inseriti in **S.U.E.**, l'imposta da versare è abbattuta del 50% fino all'approvazione del S.U.E.

4. **di stabilire** che:

- eventuali versamenti effettuati sulla base di effettivi valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;
- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di idonea documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

5. **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
F.to: Dott. LUIGI MOTTA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to: Dott. GIOVANNI BOGGI